



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 51

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere**

AUDIZIONE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA

52^a seduta (pomeridiana): giovedì 12 dicembre 2019

Presidenza del presidente MORRA

I N D I C E

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:

- MORRA (M5S), senatore	Pag. 3
-----------------------------------	--------

Audizione del Procuratore nazionale antimafia

PRESIDENTE:

- MORRA (M5S), senatore	Pag. 3, 20, 22
PAOLINI (LEGA), deputato	12, 17
ENDRIZZI (M5S), senatore	13
GRASSO (Misto-LeU), senatore	14
SACCONI (FIBP-UDC), senatore	16
NESCI (M5S), deputata	17

CAFIERO DE RAHO, procuratore nazionale antimafia	Pag. 3, 9, 11 e passim
--	------------------------

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: LEGA; Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FDI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LEU; Misto-Noi con l'Italia-USEI Alleanza di Centro: M.-NCI-USEI-ADC; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-MIN.LING.; Misto Centro

Interviene il procuratore nazionale antimafia, dottor Federico Cafiero De Raho.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che della seduta odierna sarà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Procuratore nazionale antimafia.

Do quindi il benvenuto al dottor Federico Cafiero De Raho, che ringrazio per la sua presenza.

Con l'audizione del dottor Cafiero De Raho prosegue l'attività conoscitiva, già avviata nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, relativa all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web-TV* della Camera dei deputati.

Ricordo al dottor Cafiero De Raho che ha la possibilità di richiedere la segretezza della seduta o di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiedo quindi all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Prego, dottor Cafiero De Raho, a lei la parola per la sua relazione.

CAFIERO DE RAHO. Signor Presidente, rivolgo a lei e alla Commissione tutta il mio saluto.

Il tema è quello degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, laddove siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo del ripristino di tali collegamenti, vi sia la possibilità di beneficiare comunque di alcune misure.

Nel caso di specie, la Corte costituzionale ha trattato esclusivamente l'ipotesi della concessione di permessi premio ed è in relazione a questa che ha innanzitutto limitato la propria pronuncia. Ricordo che la Corte costituzionale ha tratto l'esigenza di intervenire sulle ordinanze di remissione della Corte di cassazione e del tribunale di sorveglianza di Perugia: entrambi i casi riguardano la condanna all'ergastolo ostativo pronunciata con relativa sentenza per delitti di mafia.

La Corte di cassazione, in particolare, guarda al beneficio del permesso premio e solleva la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non riconosce valenza significativa anche agli elementi positivi che escludono la partecipazione all'associazione criminale e, più in generale, il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.

Devo dire che in entrambe le ordinanze si è evidenziato come, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 4-*bis*, si finiva per impedire qualunque valutazione del giudice essendovi il presupposto della collaborazione: si evitava, dunque, che potesse essere preso in considerazione il percorso rieducativo, così come l'assenza di elementi tali da sostenere ancora il collegamento.

Altrettanto ha fatto il tribunale di Perugia, che ha posto la stessa questione, sempre con riguardo all'ergastolo ostativo e sempre in relazione al permesso premio.

Entrambi i giudici che ho indicato – sia quello di legittimità che quello di merito – rappresentano come ciò sia contrario all'articolo 27 della Costituzione per quanto concerne il percorso di rieducazione del condannato, laddove, escludendo il permesso premio, si impedisce che possa essere effettivamente constatato il comportamento del soggetto nel corso della detenzione.

Ad essere chiamato in causa è anche l'articolo 3 della Costituzione, in considerazione dell'evidente differenza esistente tra i mafiosi condannati per mafia e quanti sono invece condannati per reati diversi, sia pure aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, una volta diversamente qualificata.

La Corte costituzionale ha preso dunque in considerazione l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sia nella parte riguardante il delitto di mafia e l'aggravante specifica dell'agevolazione dell'associazione mafiosa o del metodo mafioso, sia gli altri reati, ritenendo per entrambe le ipotesi l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis*.

Ricordo che l'articolo 4-*bis* è stato introdotto con il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 – quindi un anno e dieci giorni prima della strage di

Capaci – con la seguente formulazione: «L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva».

Dopo la strage di Capaci si ritiene di dover assumere disposizioni che, da un lato, contrastino in modo più efficace le associazioni mafiose e, dall’altro, riescano a portare il detenuto alla collaborazione, non già quasi come una costrizione, ma come unico elemento dimostrativo dell’interruzione dei rapporti con la criminalità organizzata.

Con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito poi nella legge del 7 agosto del 1992, n. 356, il legislatore pone nuove fattispecie di reato e, nello stesso momento, modifica l’articolo 4-*bis* secondo quella che è la formulazione attuale, sia pur non con riferimento al catalogo dei reati, che viene integrato di anno in anno con nuove fattispecie, rendendolo per la verità non del tutto coerente con gli elementi ai quali ci si riconduce.

Perché il legislatore pone la condizione che vi sia una collaborazione con la giustizia? Perché la mafia, ma anche la *ndrangheta* e la *camorra* (quella strutturata), al momento dell’affiliazione di un soggetto impongono delle regole alle quali non ci si può più sottrarre per cui, o ci si allontana con una scelta definitiva o si resta affiliati per sempre, senza altra possibilità, tant’è vero che l’affiliazione – e quindi la *mafiosità* – prosegue anche nel periodo di detenzione. Per quanto il reato associativo si possa ritenere definito con la sentenza di condanna di primo grado, con riguardo all’eventuale continuazione del reato – e, quindi, ad una nuova contestazione – l’organizzazione mafiosa non consente assolutamente di uscire.

Si tratta di un dato noto e acquisito, confermato peraltro da numerosissime sentenze nel ricostruire, anche di recente, le regole della mafia, della *ndrangheta* e anche della *camorra* più strutturata. Non parliamo della *camorra* che ha il controllo del vicolo o addirittura della singola strada, come sta avvenendo per alcune bande criminali che comunque utilizzano il metodo camorristico, il metodo mafioso e per ciò stesso configurano il reato; parliamo piuttosto delle organizzazioni mafiose e *ndranghetiste* in cui questa è la regola.

È proprio in presenza di una regola di questo tipo che il legislatore ha pensato bene di adottare una norma quale quella contenuta nell’articolo 4-*bis* dell’ordinamento penitenziario.

Devo dire che la Corte costituzionale era intervenuta anche in altre occasioni sulla stessa disposizione. Ricordo, ad esempio, che con la sen-

tenza n. 306 dell'11 giugno 1993, la Corte ha messo in rilievo le scelte di politica criminale del legislatore, osservando come quest'ultimo, nel subordinare l'accesso alla liberazione condizionale e a ogni altro beneficio alla collaborazione dei membri delle associazioni mafiose, abbia voluto privilegiare esplicitamente la prevenzione generale e la protezione della collettività, il che, nel contesto della lotta contro il crimine organizzato, rappresenta uno strumento capitale per le attività delle autorità inquirenti. Già nel 1993, dunque, era stata posta la questione di legittimità dell'articolo 4-*bis*.

In una successiva pronuncia, la stessa Corte costituzionale ha considerato l'atteggiamento del condannato che non collabora con le autorità come una presunzione legislativa della persistenza del legame criminale e dell'assenza di cambiamento.

Ancora, con la sentenza n. 135 del 24 aprile 2003, la Corte costituzionale ha confermato che il divieto posto dall'articolo 4-*bis* non ha il carattere di un automatismo legislativo. La disposizione in questione non vieta in modo assoluto e definitivo l'accesso alla liberazione condizionale e non è dunque in contraddizione con il principio della rieducazione enunciato dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione. L'assenza di collaborazione è vista dal legislatore come una presunzione legale del fallimento del percorso di reinserimento del condannato.

Infine, la sentenza n. 149 dell'11 luglio 2018 interviene sull'articolo 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario, in cui si prevedeva che condannati per i delitti di cui agli articoli 289-*bis* e 630 del codice penale (rispettivamente sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione e sequestro di persona a scopo di estorsione) che abbiano cagionato la morte del sequestrato non potessero essere ammessi ad alcun beneficio. La Corte ha affermato che: «[...] previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati, i quali pure abbiano partecipato in modo significativo al percorso di rieducazione e rispetto ai quali non sussistano gli indici di perdurante pericolosità sociale individuati dallo stesso legislatore all'articolo 4-*bis*, in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati, sono contrari ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena». Già nel 2018, quindi, si comincia a veder vacillare la costruzione che era stata condivisa fino a qualche anno prima.

Ebbene, la recente sentenza della Corte costituzionale ci pone oggi di fronte ad una nuova interpretazione dell'articolo 4-*bis*. Quali elementi bisognerà valutare? In qualche modo la Corte costituzionale tenta di indicarli. Quel che è certo è che la sola osservazione penitenziaria – dunque il solo trattamento penitenziario – non potrà mai essere considerata elemento di per sé indicativo della rieducazione.

Occorre infatti qualcosa in più, che faccia pensare anche alla risocializzazione: non si richiede quindi solo buona condotta, partecipazione al

progetto rieducativo, progressione del percorso rieducativo e del percorso trattamentale. Quando anche ci fosse tutto questo, non sarebbe sufficiente.

Perché questo? Perché il soggetto mafioso, ndranchetista, camorrista, è diverso da tutti gli altri criminali. In primo luogo, infatti, osserva le regole all'interno del carcere e lo fa in quanto è un soggetto intraneo alle istituzioni. Il mafioso, l'uomo di ndrancheta, ma anche il camorrista di livello, della camorra strutturata, hanno sempre un rapporto rispettoso nei confronti delle istituzioni, utilizzando lo strumento della violenza come *extrema ratio* solo nei confronti di alcuni soggetti per dare un segnale della propria presenza, del proprio programma o della propria proiezione; diversamente, non fanno ricorso alla violenza.

Ricordo sempre quanto avvenne tra febbraio e marzo del 1994, quando, essendo ormai avviata l'attuazione della strategia stragista continentale di Cosa Nostra, la ndrancheta venne invitata a partecipare. A rispondere al primo invito furono alcuni capi storici della ndrancheta (uno della città di Reggio Calabria e l'altro della ndrancheta tirrenica), esponenti di altissimo rilievo, i quali, fin dal primo invito, vollero dare prova della loro immediata condivisione. Vennero uccisi così due carabinieri con lo stesso mitra e vi furono due tentati omicidi di altri quattro carabinieri (due nel dicembre del 1993 e altri due agli inizi del febbraio del 1994, mentre nel gennaio del 1994 ci fu il duplice omicidio dei carabinieri).

A quel punto a Nicotera si riunirono tutti i capi cosca per discutere insieme, come in una sorta di riunione democratica in cui ciascuno ebbe modo di esprimere la propria valutazione. Ne venne fuori un deliberato in cui i capi cosca dicevano di stare bene con le istituzioni e di non poter dunque adottare la stessa strategia di Cosa Nostra, per cui si tiravano fuori. Da quel momento la ndrancheta si sottrasse a quella prima adesione che era stata manifestata soltanto da due esponenti di vertice dell'organizzazione.

Sottolineo questo episodio perché è conforme al trattamento che solitamente hanno i soggetti appartenenti alle istituzioni prima e dopo quel momento. Da sempre infatti la ndrancheta ha voluto stringere legami con le istituzioni, avvalendosi di esse e, attraverso la Massoneria, è riuscita a condividere progetti importanti: addirittura, ha formato ed educato uomini che dovevano andare poi ad occupare posti nelle pubbliche amministrazioni o che dovevano essere eletti addirittura in Parlamento. Possiamo dire che esiste una sorta di scuola di formazione della ndrancheta.

Parliamo di una modalità operativa che fin dalla metà degli anni Ottanta la stessa Cosa Nostra ha cominciato ad acquisire, tanto che – come riferiscono alcuni collaboratori – in Cosa Nostra vi fu il progetto di replicare, nei propri territori, quanto la ndrancheta stava facendo in Calabria e in altre zone da essa controllate, vale a dire in primo luogo l'infiltrazione nella Massoneria. L'ingresso nella Massoneria, infatti, costituiva per la ndrancheta il modo attraverso il quale gli uomini dell'organizzazione stringevano legami: parliamo naturalmente delle facce pulite, di quelli che si potevano presentare e che potevano entrare in contesti diversi.

Questo quadro rende chiaro il fatto, di cui sicuramente eravate già tutti a conoscenza e cioè che mafia, ndrangheta e camorra all'interno del carcere non danno assolutamente adito al minimo problema: non sarebbero mafiosi o ndranghetisti se creassero problemi all'interno del carcere. Gli episodi che si sono verificati, sono tutti da ricondurre a fatti molto specifici.

Ricordo il caso di uno ndranghetista (uno dei Gallico) che, approfittando del fatto che non c'era nessuno, aggredì in carcere il sostituto procuratore della Repubblica Giovanni Musarò: stava quasi per strangolarlo, se non fosse intervenuta la polizia penitenziaria. Questo accadde però perché, nel corso delle indagini, si era proceduto a vari arresti e tra le persone arrestate c'era anche la madre dell'aggressore, di quasi novant'anni, che peraltro aveva ordinato ella stessa un omicidio. Le questioni dunque erano diverse.

Ho voluto richiamare questo caso solo per evidenziare come, in realtà, eventuali episodi che interrompono la buona condotta sono determinati da una causa specifica; in caso contrario, la regola è il rispetto delle istituzioni.

Pertanto, se queste sono le regole e se questi sono i comportamenti dei mafiosi, il solo percorso penitenziario non può certamente essere determinante. Che cosa occorre? Occorre quello che ci dice la Corte costituzionale, vale a dire la sussistenza di elementi che dimostrino con certezza l'interruzione del collegamento con la criminalità organizzata, quindi con la mafia, con la ndrangheta, con la camorra e questo deve emergere con chiarezza, con certezza.

Al riguardo la Corte costituzionale fa anche l'esempio dell'associazione mafiosa di provenienza che è stata totalmente annientata, che è venuta meno e che dunque è inesistente nel momento in cui si decide, per cui non c'è più il collegamento con l'organizzazione di origine. Al di là del fatto che in casi di questo tipo si tratterebbe anche di capire se quell'organizzazione sia stata poi assorbita da un'altra e quali siano gli ulteriori sviluppi, la grande preoccupazione è che, nel momento in cui un mafioso, uno ndranghetista o un camorrista esce dal carcere per un permesso, possa ripetere gli stessi comportamenti, riprendendo ad operare nello stesso modo con cui agiva all'interno dell'organizzazione.

Ne consegue che una riforma corrispondente esattamente all'orientamento e alla decisione della Corte costituzionale vorrebbe anche delle risorse adeguate affinché quanti dovessero godere dei benefici penitenziari – in questo caso parliamo dei permessi premio – possano essere monitorati in modo molto dettagliato e molto preciso, senza che sfuggano mai all'attenzione dello Stato.

Signor Presidente, credo che a questo punto sia opportuno proseguire in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,33).

(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 14,34).

(Segue CAFIERO DE RAHO). Diciamo dunque che, ogniqualvolta si dovesse arrivare a concedere un permesso, sarebbe probabilmente necessario alzare delle barriere, muovere delle *task force* capaci di monitorare. Questo, però, richiede investimenti e risorse, anche umane; richiede un impegno importante.

Passo ora ad illustrare la posizione che al momento abbiamo adottato con le procure distrettuali, con le quali ci siamo incontrati ieri e quali sono le linee che seguiremo all'esito della riunione che si è tenuta all'indomani della pronuncia della Corte costituzionale.

Il primo punto è che bisogna fornire al magistrato di sorveglianza un quadro che sia il più significativo possibile, in modo tale da metterlo in condizione di comprendere qual è la posizione del detenuto nell'ambito dell'organizzazione mafiosa dalla quale proviene e qual è l'operatività di quell'organizzazione, nonché di verificare in banca dati se vi sono elementi ulteriori in grado di dimostrare l'esistenza di un collegamento attuale.

C'è da dire che la dimostrazione dell'attuale collegamento non è di per sé un elemento necessario perché, come dice la stessa Corte costituzionale, oltre agli elementi che la Direzione nazionale antimafia o le stesse Direzioni distrettuali possono portare ai fini della descrizione del quadro, occorre un'allegazione da parte del soggetto stesso: è il soggetto stesso che dovrebbe dare prova di aver interrotto i collegamenti o comunque dovrebbe integrare una prova già esistente, per il fatto stesso che l'associazione continua ad operare e il contesto in cui rientra il soggetto condannato è quel contesto mafioso ambientale da cui è stato tratto per essere portato in carcere.

Al momento, quindi, l'operatività dell'associazione diventa certamente il primo sintomo, il primo parametro al quale rivolgere la valutazione. In secondo luogo c'è il contesto in cui rientrerà il soggetto. Si tratta poi di estrapolare dalla banca dati – ove ci siano – elementi di per sé dimostrativi dell'attuale collegamento con l'organizzazione.

C'è da dire che la stessa Corte costituzionale, tuttavia, nel parlare degli elementi di collegamento non individua la Direzione nazionale, le Direzioni distrettuali o comunque i soggetti che devono intervenire per descrivere il quadro come quelli che devono fornire il quadro stesso; al contrario, sottolinea che occorrono elementi che dimostrino l'interruzione del collegamento, quindi l'opposto, proprio perché parte dal presupposto, che prima ho ricordato, secondo il quale chi è mafioso resta mafioso, a meno che non abbia fatto una scelta chiara ed evidente.

L'altro aspetto, che pure è stato discusso, è quello della persistenza del pericolo, cui anche la Corte costituzionale fa riferimento. Non si tratta semplicemente del mantenimento del collegamento con la criminalità organizzata, ma del pericolo del collegamento quale può emergere, come dicevo poco fa, dal rientro nel contesto ambientale di origine: rientrare nello stesso ambiente è dunque di per sé dimostrativo.

Noi ci attrezzeremo, peraltro, anche per l'acquisizione dei soggetti andati a colloquio, anche se, a questo proposito, abbiamo già potuto verificare che, almeno in due casi, da parte di chi ha fatto istanza di permesso c'era stata un'interruzione dei rapporti con la moglie già da alcuni anni: è casomai la moglie del soggetto che ha presentato l'istanza a tenere i rapporti con il fratello e con altri, anch'essi detenuti, pur non risultando più in contatto nei colloqui con il marito.

Si tratta di strategie particolarmente intelligenti per evidenziare situazioni che in qualche modo possono aiutare a sostenere l'interruzione di collegamenti con l'esterno e in effetti ciascun detenuto adotta strategie ad ampio respiro. Pensate che circa un anno fa i detenuti sottoposti al regime speciale del 41-*bis* a L'Aquila si passarono tra loro la voce che era necessario e importante presentare istanze per la richiesta di benefici sostenendo l'inesigibilità o l'impossibilità della collaborazione.

Come sapete, nel caso in cui il soggetto non può collaborare perché ha ricoperto una posizione così marginale da non poter rendere altre dichiarazioni sull'organizzazione o l'organizzazione è già stata letta attraverso le indagini in modo completo, ciò potrebbe sostituire il presupposto della collaborazione effettiva. Sostenere l'inesigibilità o l'impossibilità della collaborazione diventava, già prima della sentenza della Corte costituzionale, un aspetto importante per avere accesso ai benefici. In effetti, se leggete l'articolo 4-*bis* (se non ricordo male il terzo comma), si parla proprio della collaborazione impossibile o inesigibile: ove appunto la collaborazione è inesigibile o impossibile, per ciò stesso si potrebbe avere il beneficio, fermo restando che bisognerà poi guardare all'osservazione penitenziaria.

Che cosa hanno fatto i detenuti sottoposti al regime *ex* articolo 41-*bis* a L'Aquila? Si sono passati tra loro il messaggio per cui, attraverso quell'espedito, si sarebbero potuti ottenere ugualmente i benefici. Tra l'altro, se si tiene conto del fatto che i detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* sono concentrati in altissimo numero su pochi avvocati, accade che molto facilmente tra di loro possono essere adottate strategie comuni.

A questo proposito devo dire che in effetti, nella riunione che si è tenuta ieri presso la Direzione nazionale con il capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con tutti i procuratori distrettuali, si è parlato anche di questo regime speciale, che di per sé esclude evidentemente l'accesso ai benefici perché la pericolosità in questo caso è *in re ipsa*. In ogni caso, resta il fatto che il regime detentivo, non solo di coloro che sono sottoposti al 41-*bis*, ma anche di coloro che si trovano in alta sicurezza, è tale da consentire agli stessi di parlare tra loro e quindi di scambiarsi informazioni.

Come sapete, chi si trova a dover spiare la pena in regime di 41-*bis* ha un gruppo di socialità composto da tre detenuti e questo è un altro argomento di cui abbiamo discusso ieri.

Come si scelgono i detenuti, chi sono? Lo dico solo per inciso, per vostra informazione: è evidente che in genere non si mette un detenuto appartenente ad un'organizzazione come Cosa Nostra di alto livello in-

sieme ad un altro appartenente alla stessa organizzazione. Si cerca anche di evitare che i vertici delle diverse organizzazioni siano assieme nella socialità, perché altrimenti il rischio potrebbe essere quello di favorirli addirittura nella loro programmazione criminale. C'è però l'esigenza di dividerli, per cui si pone il problema di scegliere i gruppi. Quello che è sembrato il metodo migliore, vale a dire l'individuazione di detenuti appartenenti a organizzazioni diverse, potrebbe determinare delle alleanze. Infatti, quel che si nota ultimamente è che Cosa Nostra lavora con la ndrangheta, la ndrangheta con la camorra o che le tre organizzazioni lavorano anche tutte assieme per le importazioni della cocaina e per altre attività criminali. Questo può avvenire certamente fuori dal carcere, ma si comincia a riflettere nuovamente sulla composizione di questi gruppi.

La questione riguardante i detenuti, dunque, è complessa e, se questo si rileva tra i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis*, immaginatevi che cosa accade tra i condannati per uno dei reati di cui all'articolo 4-*bis*, che si trovano in regime ordinario, non speciale e che quindi possono operare e parlare tra di loro come vogliono.

Signor Presidente, credo sia opportuno proseguire nuovamente in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,46).

(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 14,48).

(Segue CAFIERO DE RAHO). Un altro aspetto che sarà da valutare all'esito della sentenza della Corte costituzionale è quello riguardante il giudice competente, perché l'istanza di permesso viene rivolta al magistrato di sorveglianza, dunque ad un giudice monocratico, ad un giudice unico che deve valutare questioni di grande delicatezza. Non che il magistrato di sorveglianza non sia in grado di procedere ad una valutazione di questo tipo, ma è evidente che da quella sentenza dovranno derivare delle interpretazioni per cui ogni magistrato di sorveglianza all'esito del parere – quando riusciremo a darlo in tempo utile – dovrà decidere.

Tanti magistrati vuol dire tante sentenze, tante valutazioni, tante interpretazioni tutte diverse, anche sui presupposti. Si potrebbe ritenere, per esempio, che è necessario avere la prova dell'attualità del collegamento e, se ci fosse un magistrato di sorveglianza che facesse questo tipo di valutazione, si sovvertirebbe totalmente anche l'orientamento suggerito dalla Corte costituzionale.

Anche su questo avevamo proposto che ci fosse un foro unico per la valutazione di tali questioni: lo abbiamo anche fatto presente al Ministro della giustizia, ma ci è stato detto che ciò stravolgerebbe totalmente la distribuzione della giurisdizione.

Si potrebbe pensare ad un giudice speciale, anche se in realtà, per il regime speciale del 41-*bis* esiste un giudice unico, vale a dire il tribunale di sorveglianza di Roma, così come esiste per i collaboratori di giustizia.

Creare un giudice specializzato su questo probabilmente sarebbe un altro modo per dare certezza delle linee interpretative che seguiranno.

L'altro suggerimento che abbiamo dato in occasione del tavolo di lavoro presso il Ministero della giustizia è che gli elementi dimostrativi dell'interruzione del collegamento con l'organizzazione criminale derivino da indagini o sentenze, cioè siano riconducibili ad una situazione inoppugnabile o comunque certa, rispetto alla quale si possa poi fare una valutazione, e non a fatti di per sé opinabili. In effetti, riagganciare il fondamento e quindi il parametro sul quale esprimere la valutazione a dati obiettivi e certi è un ulteriore elemento di precisazione all'apertura per la concessione del permesso premio.

Un ulteriore aspetto che voglio evidenziare riguarda la dissociazione, che è la forma più pericolosa che esiste in relazione alla possibilità di beneficiare di eventuali permessi, qualora si ritenesse che la dissociazione manifestata sia di per sé elemento dimostrativo dell'interruzione del collegamento con l'organizzazione di appartenenza.

Dico questo perché già anni fa si era tentato da parte della camorra – qualche tentativo c'è stato anche nella mafia – di identificare nella manifestazione di dissociazione esternata in dibattimento l'elemento determinante per stabilire l'interruzione di collegamenti con la criminalità organizzata. Purtroppo è esattamente il contrario: abbiamo la dimostrazione di camorristi che hanno dichiarato la dissociazione, continuando poi a fare i capi; i giudici che hanno valutato la dissociazione hanno comminato tuttavia pene molto contenute, tanto che, dopo ventidue anni, uno di questi capi è uscito dal carcere e ha ripreso come prima a governare la propria organizzazione.

Questo è un percorso che bisogna sicuramente escludere, perché è molto insidioso, rimettendo ad una dichiarazione l'interruzione del collegamento. Diciamo che in qualche modo è anche «scenico», perché dire in dibattimento: «Mi dissocio», così come facevano i terroristi, significa affermare di aver partecipato e, a volte, si riconosce significato e rilievo anche ad un'affermazione di questo tipo.

Questo però è lo strumento attraverso il quale si vogliono poi ottenere tanti altri benefici, partendo proprio da una dichiarazione che non ha senso, perché chi effettivamente si dissocia collabora, rende dichiarazioni ampie, altrimenti si provi diversamente.

La preoccupazione che è stata manifestata ieri nell'ambito della nostra riunione è anche questa, cioè che al momento, in mancanza di linee dettagliate cui ancorare l'assenza di elementi dimostrativi del collegamento, la dissociazione potrebbe essere valutata positivamente, mentre l'esperienza ci ha detto il contrario.

Credo di potermi fermare qui per il momento, anche per dare spazio ad eventuali domande.

PAOLINI (*LEGA*). Signor procuratore, uno dei primi dubbi che ho avuto, e che è stato posto anche questa mattina al dottor Basentini, riguarda le mafie straniere, segnatamente le mafie nigeriane perché, mentre

sulle «nostre» abbiamo quanto meno una conoscenza storica e investigativa approfondita, non so invece come si procederà, né sulla base di quale banca dati, per dimostrare l'interruzione del collegamento con le bande nigeriane.

Vorrei sapere se avete valutato questo problema e qual è la soluzione o l'ipotesi di soluzione in relazione a questa nuova tematica che è emersa.

Pongo poi una seconda questione. A mio avviso, tenere un certo tipo di detenuti comunque separato dal mondo è una battaglia persa, come storicamente abbiamo potuto vedere. Mi chiedo se allora, *de iure condendo*, si possano ipotizzare nuove forme di sorveglianza: penso, ad esempio, al *chip* sottocutaneo per monitorare il detenuto quando esce dal carcere. Negli Stati Uniti si usano dei braccialetti; non so se da noi potrebbero funzionare, ma bisognerebbe prevedere comunque un monitoraggio effettivo. Ci sono certamente mille modi di procedere, ma intanto questo potrebbe essere uno strumento.

C'è poi la questione del giudice collegiale e non più monocratico. Chiaramente capiamo che abbiamo a che fare con soggetti particolarmente determinati e pericolosi, anche perché hanno ben poco da perdere.

Del resto, mentre prima il giudice poteva dire: «*Coactus volui*, è la legge che me lo impone», oggi il giudice monocratico è chiamato in prima persona a fare una valutazione, cui può seguire un reclamo e tutto il resto.

In parte lei ha già risposto, signor procuratore, ma vorrei capire se non sarebbe più opportuno prevedere un giudice unico collegiale limitatamente ai casi di appartenenza ad associazioni mafiose e non, ad esempio, nel caso del colletto bianco che ha sottratto somme allo Stato.

Infine, c'è la questione del foro unico di valutazione per questa particolare tematica.

Al momento mi fermo qui; casomai, se possibile, aggiungerò qualcosa in seguito.

ENDRIZZI (M5S). Signor procuratore, parto dal tema della dissociazione. Sappiamo che ormai la frase «La mafia è una montagna di...» viene usata dai ragazzi in una bella, spontanea e genuina ingenuità. Viene usata però anche dai mafiosi con disinvoltura, ma non può essere sufficiente a rispettare il requisito stabilito nella sentenza della Corte costituzionale, per cui va dimostrata l'assenza, non solo di contatti attuali con l'organizzazione criminale, ma anche di possibili contatti futuri.

Sembrerebbe dunque puramente formale e vuota di valore giuridico rispetto al contenuto della sentenza una dissociazione verbale, senza fatti probanti di un'effettiva risoluzione definitiva dei rapporti.

Lei ritiene che sia necessario prevedere esplicitamente che la fattispecie della dissociazione verbale non rappresenta in alcun modo titolo di prova o si può ritenere che sia già scontato in base ai concetti enunciati dalla sentenza della Corte?

Concordo poi sul fatto che, in ogni caso, l'onere della prova debba essere in capo al richiedente e che non si possa ritenere questa una limitazione dei suoi diritti, nel momento in cui vi è un'asimmetria enorme tra

i diritti del detenuto, da un lato, che nessuno disconosce, e dall'altro lato la tutela che la Repubblica deve ai suoi cittadini di fronte ad un nemico mortale.

Peraltro, l'onere della prova in capo al richiedente è motivato, a mio avviso, anche dal fatto che, se non si hanno prove contrarie dell'effettivo permanere di contatti, ci sono prove di contorno – come quelle da lei prima citate – del fatto che vi sono già stati precedenti, gravi e ripetuti di casi in cui, senza che vi fossero riscontri, i rapporti invece permanevano.

A tale riguardo le chiedo quindi se, dal suo punto di osservazione, non sia necessario indicare esplicitamente in un atto normativo la nullità della dissociazione.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor procuratore, intanto la ringrazio per il suo ampio *excursus* sulla normativa e sulla sentenza della Corte costituzionale.

Rimanendo sul tema della dissociazione, mi pare che la stessa sentenza della Corte dica espressamente che l'eventuale dichiarata dissociazione non può essere sufficiente a determinare l'accesso ai benefici. Siccome lo dice già la Corte, viene da sé che si può indicare tra gli elementi negativi nell'ambito della nuova normativa che ci appresteremo eventualmente a formulare.

Sappiamo bene, infatti, che la dissociazione non è indicativa di un ravvedimento, ma è stata sempre strumentalizzata. Ricordo che in passato è stato presentato addirittura un disegno di legge in Parlamento proprio sulla dissociazione. Sappiamo che don Riboldi in Campania ha iniziato a lanciare questa idea. In ogni caso, non capisco come la dissociazione, senza l'indicazione dei correi e senza l'ammissione delle proprie responsabilità, possa indicare un ravvedimento e una rieducazione, se prima non si ammette quello che si è fatto per valutare poi criticamente il proprio vissuto. Non vedo quindi come un magistrato di sorveglianza possa valutare la dissociazione.

Riallacciandomi a quanto già osservato dal senatore Endrizzi, potrebbe forse essere una scelta precauzionale inserire comunque la fattispecie in un'eventuale disposizione normativa.

Sotto il profilo della prova, la stessa Corte costituzionale parla di onere di allegazione da parte del detenuto. Si parla infatti di elementi nuovi e gli elementi nuovi presuppongono che i collegamenti sussistano, per cui occorre fornire la prova contraria, oltre alla valutazione del pericolo di nuovi collegamenti che può nascere anche nel caso in cui l'organizzazione criminale si estingua e si creino altre coalizioni criminali, altre organizzazioni o altre adesioni a diverse organizzazioni: anche questo – detto, tra l'altro, dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza – deve far parte del livello di accertamento prima dell'eventuale accesso ai benefici.

Partendo dalla sentenza abbiamo quindi già parecchi punti e parecchi paletti in base ai quali tentare di costruire, ferma restando la discreziona-

lità e la presunzione relativa, quegli elementi che il magistrato di sorveglianza deve valutare prima di decidere in un senso o nell'altro.

Il problema per noi è stabilire se lasciare la definizione generica contenuta nel decreto-legge del 1991, una volta eliminata la presunzione assoluta del decreto-legge del 1992, o se tipizzare delle ipotesi specifiche che il magistrato di sorveglianza sia obbligato a valutare. Alludo, ad esempio, all'operatività dell'organizzazione, alla valutazione economica relativamente ai familiari o allo stesso detenuto in carcere: quando apprendiamo che un detenuto come Graviano – faccio un esempio tanto per non fare nomi – ha una disponibilità di 20.000 euro al mese, dobbiamo anche capire da dove provengono queste somme, visto che non solo a lui, ma anche alla sorella è stato confiscato tutto quello che era possibile.

C'è dunque da fare comunque questa valutazione e una tipizzazione di elementi in senso positivo o in senso negativo.

Ad esempio, pur con il diritto al silenzio (che, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale, è garantito anche nella fase dell'esecuzione), si potrebbe comunque valutare se c'è una ammissione di responsabilità o una collaborazione, che può essere un indice necessario, anche se non sufficiente, per una valutazione successiva, così come se c'è la richiesta di perdono alle vittime o il risarcimento morale e materiale. Si possono prevedere tanti elementi per rendere veramente giusta ed equa la concessione dei benefici, quando questi effettivamente si meritino al di fuori della collaborazione, proprio per qualcosa di certo, concreto, obiettivo che è stato accertato.

Se presso il tavolo del Ministero della giustizia avete avanzato suggerimenti in una vostra relazione vorrei potessimo acquisirli, affinché anche il Parlamento, oltre al Governo, possa avere l'esito delle vostre considerazioni sulla base dell'esperienza maturata.

Infine, vorrei soffermarmi sulla distinzione delle categorie di reati: come è stato ben sottolineato, l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario è infarcito di tutta una serie di reati che nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata e con le associazioni. Ultimamente, la cosiddetta legge «spazza corrotti» ha inserito i reati contro la pubblica amministrazione, ma è un po' difficile individuare i collegamenti e l'attualità con una qualche organizzazione criminale, a meno che non sia qualcosa di successivo; un reato monosoggettivo non può certamente avere questa particolarità.

Nel momento in cui si smembra l'articolo 4-*bis* e si prevedono categorie diverse di reati, è necessario utilizzare nuovi elementi per rendere un po' più complicato l'accesso ai benefici da parte di quelle categorie di detenuti che la legge ha ritenuto di una certa pericolosità, in maniera tale che la prevenzione rispetto alla rieducazione sia bilanciata ed equilibrata. Il problema è il bilanciamento con la prevenzione sociale per evitare il rischio che tornino a commettere reati, come è presumibile per un mafioso (che, reinserito nel proprio ambiente, non ha altro da fare che continuare «a mafiare»). Lo stesso può accadere anche per detenuti che hanno commesso altri reati; ad esempio, per la violenza sessuale di gruppo mi riesce

difficile trovare l'attualità dei collegamenti con il gruppo dopo anni di detenzione, ma l'associazione finalizzata alla prostituzione può essere collegata ad una realtà criminale; tuttavia bisognerebbe capire quali potrebbero essere gli elementi nuovi che fanno sì che colui che è stato condannato ed ha espiato la pena non torni a commettere quel determinato reato. Il problema, infatti, rimane questo.

Dunque, nella complessità del nostro lavoro, per cercare di mettere ordine, avremmo bisogno di utili consigli.

Infine, per quanto riguarda la competenza, personalmente sottrarrei al giudice monocratico, magistrato di sorveglianza che deve decidere su un'istanza, la possibilità di essere solo di fronte a un'istanza nella quale il pubblico ministero non interviene nella fase preliminare, ma può intervenire soltanto successivamente in sede di reclamo e con un termine talmente breve (di ventiquattro ore) che spesso non consente effettivamente di portare a compimento motivatamente tutte le allegazioni che è necessario raccogliere.

Allora, l'ipotesi che vorrei sottoporre alla sua attenzione è quella di spostare la competenza al tribunale di sorveglianza che, avendo sede distrettuale, può godere di un parere obbligatorio, anche se non vincolante (perché non possiamo certamente bloccare o condizionare la discrezionalità del magistrato), della rispettiva Direzione distrettuale antimafia, con la possibilità di richiedere un eventuale parere anche della Procura nazionale antimafia o del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. In tal modo, si creerebbe un sistema che in ogni caso deve consentire un reclamo a un tribunale centrale, che potrebbe essere istituito – appunto – a Roma, come quello istituito per l'articolo 41-bis.

SACCONI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sarò telegrafico per evitare il rischio che questa audizione possa durare fino a stanotte. Ringrazio il procuratore nazionale antimafia, scusandomi anzitutto se sono stato un po' distratto, ma noi abbiamo fatto l'alba in Commissione bilancio.

Vorrei chiedere un chiarimento. Il procuratore Cafiero De Raho ha affermato che solo in due casi si è verificato che, una volta usciti dal carcere, non abbiano avuto più una continuità...

CAFIERO DE RAHO. No.

SACCONI (*FIBP-UDC*). Forse ho compreso male.

CAFIERO DE RAHO. Forse mi sono espresso male.

SACCONI (*FIBP-UDC*). No, avevo capito che solo in due casi, una volta usciti, non hanno più avuto continuità con il territorio. Allora, ho compreso male.

La seconda questione riguarda il famoso caso che abbiamo affrontato questa estate o meglio dopo la pausa estiva: mi riferisco all'intervista un po' scandalosa, non solo nei contenuti ma nelle modalità, di Cutolo che

attraverso un sotterfugio è riuscito a rilasciare le sue dichiarazioni, pur sottoposto al regime previsto dall'articolo 41-*bis* e quant'altro. In realtà, un giornalista o pseudo giornalista (ancora non si è capito chi fosse), è andato lì per scrivere un libro su un direttore del carcere di Poggioreale, ma alla fine è uscita fuori una «splendida» intervista con dei messaggi.

Queste vicende si ripetono ormai con costanza. Cito anche il caso di un giornalista sottoposto a protezione che si chiama Paolo Borrometi che da qualche tempo, ormai da tre mesi, subisce la famosa operazione di mascariamento cioè una delegittimazione, attraverso un *boss* mafioso con sentenza definitiva che rilascia «pizzini» (e il giorno dopo i suoi messaggi si trovano su *media* che non definirei autorevoli!).

Vorrei chiedere al procuratore Cafiero De Raho come può il suo ufficio, in questi casi, interrompere tale meccanismo che non è certamente virtuoso.

PAOLINI (*LEGA*). Vorrei sapere se – ad avviso del procuratore Cafiero De Raho – uno degli elementi di valutazione potrebbe essere il fatto che nelle mafie strutturate non venga nominato il successore. Quando uno comanda su un mandamento ed è in carcere, finché è vivo, si nomina un reggente ma mai un sostituto. Ecco, questo può essere di per sé un elemento utile di valutazione per dire no, cioè per non concedere un permesso perché non hanno nominato un sostituto?

CAFIERO DE RAHO. Non ho capito. Da cosa risulta se c'è un sostituto? Chi lo ha nominato?

PAOLINI (*LEGA*). Dalla notorietà del fatto ai sottoposti al pizzo o a vessazioni; non risulta evidentemente da un atto notarile, ma risulterebbe dalle informazioni dell'investigativa. Se non è così, la domanda è volta a sapere proprio come stanno le cose.

Comunque, da vari atti che ho letto risulterebbe che, finché il boss è vivo ed è in carcere, c'è un reggente, che però cede il passo non appena il boss esce; quindi ciò vuol dire che non c'è mai stata interruzione. Non so però se si può dimostrare e la domanda serve a capire questo.

NESCI (*M5S*). Vorrei approfondire una questione rispetto al giudice di sorveglianza. Come ha indicato la sentenza, la semplice dissociazione non basta e bisogna trovare gli elementi per testimoniare che il vincolo imposto dal sodalizio criminale è venuto meno. Il procuratore Cafiero De Raho ha affermato che bisogna ampliare gli elementi a disposizione del giudice di sorveglianza, affinché poi possa arrivare ad una decisione sostenibile da parte della comunità, ma quanto sono attuali gli elementi a disposizione del giudice di sorveglianza?

Vorrei capire se si attivano dei *focus* investigativi nuovi al momento della richiesta di un permesso premio da parte del detenuto oppure si fa riferimento soltanto alle indagini o comunque agli elementi che sono in capo alle forze dell'ordine. Qualora non fossero già previsti, sarebbe pos-

sibile attivare dei *focus* investigativi? Sarebbe una cosa concreta e fattibile?

CAFIERO DE RAHO. Per quanto riguarda le associazioni nigeriane, sottolineo che queste hanno un'organizzazione che le riconduce molto spesso alle associazioni volontarie costituite in Nigeria, i *cult*; queste associazioni poi si proiettano con finalità criminali e con un'organizzazione che strutturalmente corrisponde alla nostra fattispecie mafiosa per l'intimidazione che esercitano nell'ambito della loro comunità.

Oramai gli orientamenti giurisprudenziali sono costanti nel riconoscere la fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* ai gruppi nigeriani che controllano la loro comunità, la prostituzione ed il traffico di stupefacenti ed esercitano le attività criminose riconducibili alla loro organizzazione nell'ambito del territorio che coprono.

Peraltro, è stata accertata la coesistenza di associazioni mafiose nigeriane con associazioni mafiose come Cosa Nostra in alcuni quartieri di Palermo, così come sulla fascia tirrenica campana ed in vari altri territori. Ciò dimostra, in alcuni casi, che vi è un reciproco riconoscimento e, in altri casi, che l'associazione nigeriana si muove in uno stato di soggezione rispetto a quella mafiosa; ad esempio, vi è uno stato di soggezione dell'organizzazione nigeriana presente su Castel Volturno, laddove il gruppo camorrista dei Casalesi addirittura percepisce il pizzo dall'organizzazione nigeriana. In altri territori, invece, vi è una sorta di reciproco riconoscimento, anche dei limiti territoriali di svolgimento delle loro attività. A volte vi è anche un riconoscimento per quanto riguarda l'attività criminosa svolta; ad esempio, in alcuni quartieri di Palermo quell'organizzazione si occupa soltanto di piccolo spaccio di stupefacenti e, quindi, si muove sul territorio limitatamente a determinate attività che nemmeno coincidono con quelle proprie delle associazioni mafiose.

Sotto il profilo del riflesso che l'operatività delle associazioni hanno in regime di detenzione, non vi è una medesima capacità di mantenere il collegamento con l'organizzazione da cui provengono. L'organizzazione è capace di riciclarsi immediatamente, ricomporsi, riorganizzarsi e, quindi, sostanzialmente ha modalità di sviluppo e di crescita diverse dalle associazioni mafiose nostrane che, invece, sono radicate sul territorio e rispondono a determinate regole anche nella successione al vertice. È vero – come sottolineato poc'anzi – che, laddove è arrestato un capo, viene subito nominato un reggente ed è anche vero, però, che il capo non perde mai la propria capacità di esercitare il controllo attraverso familiari o altri soggetti; quindi, vi sono determinate posizioni verticistiche che non si perdono e che proprio il regime speciale di detenzione tende ad interrompere o quanto meno a ridurre e rendere difficile attraverso il controllo della registrazione. Questo è un dato che appartiene specificamente alle organizzazioni nostrane, molto radicate sul territorio e strutturate con regole che non possono trovare eccezioni.

Peraltro, l'associazione nigeriana è formata da tante associazioni mafiose, da tanti gruppi mafiosi, che non hanno un unico vertice. Può avve-

nire che un vertice sia il riferimento di più organizzazioni, ma ciò non fa parte della loro struttura originale. Essa appare presente sul territorio attraverso articolazioni autonome l'una dall'altra e a volte riconducibili anche ad associazioni nigeriane diverse; infatti, sono contraddistinte da diverse denominazioni, cosa conseguente proprio all'autonomia e all'indipendenza dei gruppi contrastati sul territorio.

L'altra questione ricorrente nelle vostre domande è quella del giudice che se ne dovrebbe occupare. Come ufficio, siamo convinti che sia necessario avere il tribunale come interlocutore nell'ambito della valutazione riguardante i condannati per reati di cui all'articolo 4-bis con riferimento alle associazioni mafiose o terroristiche. Questo, da un lato, è a garanzia del giudice e, dall'altro, consente orientamenti omogenei, qualora si accedesse all'ipotesi di un tribunale speciale centrale, unico e nazionale; diversamente si avrebbero orientamenti differenti, su base distrettuale, con la pluralità di tribunali di sorveglianza. Noi riteniamo che debba comunque intervenire una valutazione del tribunale di sorveglianza.

Un altro aspetto è quello della allegazione cui fa riferimento la Corte costituzionale. Qui non c'è un'inversione dell'onere della prova, ma solo un dovere di allegazione: l'istante dovrebbe cioè indicare anche elementi utili a dimostrare l'interruzione, ma non è esso stesso il soggetto che deve dimostrare o provare. È una differenza importante quella fra l'allegazione e l'onere della prova. Sembra che non vi sia un'inversione dell'onere della prova.

Devo anche sottolineare che la sentenza della Corte costituzionale, nell'applicare i principi di cui all'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), trova ampio consenso e condivisione di tutti; non c'è assolutamente critica sotto questo aspetto, né tanto meno si ritiene vi sia un diverso orientamento da parte dei magistrati che rispettano la decisione della Corte.

Si vuole invece sottolineare che è indispensabile che intervenga una indicazione chiara da parte del legislatore del quadro di riferimento cui il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza debbano riferirsi per poter adottare la propria decisione. Quindi, lasciare alla formulazione dell'articolo 4-bis quale risalente al 13 maggio 1991 è certamente un inizio, ma merita e richiede – a nostro avviso – anche delle precisazioni, che potranno essere, di volta in volta, anche la mancanza di un'associazione che nel frattempo si è sciolta o è stata totalmente annientata, oppure altri elementi che non siano però la dissociazione. Ecco, ancora una volta sulla dissociazione come mera dichiarazione credo – anche su questo ascolteremo i vostri interventi – che probabilmente, per impedire che ci siano delle valutazioni diverse nel momento in cui la discrezionalità del giudice si esprime, sarebbe utile forse precisare che non sia solo la dissociazione. Quindi, nel momento in cui si andasse a formulare la nuova norma in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità dell'ottobre di quest'anno, sarebbe probabilmente utile non solo fare dei richiami anche

agli elementi che di per sé potrebbero essere dimostrativi della persistenza della pericolosità, ma anche alla sicura non rilevanza della dissociazione.

Peraltro, alla Direzione nazionale nel riflettere sulla norma, come vi ho detto, si è ritenuto che eventuali elementi dimostrativi dell'esclusione del collegamento con la criminalità organizzata debbano risultare da fatti certi, obiettivi che risultino da indagini o addirittura da sentenze; naturalmente sentenze che riguardano altri fatti, che fanno comprendere *incidentaliter tantum* che il soggetto si può ritenere non più pericoloso. Di volta in volta è necessario agganciarlo comunque a un quadro che sia incontestabile e, d'altro canto, credo che l'altro aspetto di cui ci si dovrà occupare è quello del monitoraggio, che è pure fondamentale: le risorse e la possibilità di poter seguire il percorso di risocializzazione del detenuto. E questo non può che avvenire al di fuori del carcere.

L'altro aspetto che pure è stato sottolineato è quello della distinzione delle varie categorie di reati. Come avete visto, l'articolo 4-*bis* ha di volta in volta arricchito il catalogo dei reati rispetto ai quali applicare quella disposizione, però in una situazione come quella determinata dalla sentenza della Corte costituzionale probabilmente andrà rivalutato quel catalogo e andranno probabilmente anche differenziati i gruppi di reati, ma anche i presupposti, laddove, da un lato, bisogna dimostrare che non sia più presente il collegamento per poter godere di un beneficio, dall'altro potremmo avere una formulazione diversa, che sia meno pregnante come quella che originariamente riguardava l'articolo 4-*bis*.

PRESIDENTE. Procuratore mi scuso, ma dovrebbe concludere.

CAFIERO DE RAHO. Un ultimo punto. Credo vada inserito anche un ravvedimento, un ravvedimento che sia anche etico, morale, come si diceva poc'anzi, di rispetto delle vittime del reato, quindi qualcosa che ricuce anche il rapporto del soggetto rispetto alla società. Vi ricordo che proprio per Giovanni Brusca, il collaboratore di giustizia che oramai certamente con la collaborazione e le dichiarazioni rese aveva rotto totalmente i rapporti con la mafia, la Direzione nazionale espresse un parere favorevole alla detenzione domiciliare, ma invece, una bella sentenza del tribunale di sorveglianza ritenne che, sebbene fosse vero che il percorso intrapreso era stato ottimo e le dichiarazioni rese di straordinaria importanza, fosse mancato però il ravvedimento etico. Io vi mostrerei anche la sentenza del tribunale di sorveglianza al riguardo. Questo però è importante perché se acquisissimo anche questo come parametro, sarebbe certamente un'alternativa rispetto alla collaborazione, ma sarebbe qualcosa di importante perché potrebbe essere garanzia di una risocializzazione. Si tratterebbe quindi di reinserimento sociale oltre che di rieducazione.

PRESIDENTE. Scusate l'interruzione, colleghi, ma è giunta notizia che l'Aula non è ripresa per una convocazione dei Capigruppo per cui possiamo continuare.

CAFIERO DE RAHO. Vorrei poi rispondere all'onorevole Nesci la quale poc'anzi ha parlato delle indagini. È evidente che non c'è tempo di fare indagini nel momento in cui c'è un'istanza di permesso. L'istanza di permesso va decisa in tempi brevissimi, non solo, ma una volta che è stato concesso il permesso il reclamo è possibile entro le ventiquattro ore. Immaginate!

L'altro aspetto che probabilmente qui bisognerà valutare riguarda i termini per il reclamo. Ma poi chi fa il reclamo? Oggi è il magistrato della procura del circondario o il procuratore generale ma, se riuscissimo invece a modificare le attuali disposizioni e fosse il tribunale di sorveglianza a decidere, occorrerebbe ampliare il novero dei soggetti legittimati al reclamo, che potrebbero essere anche le Direzioni distrettuali che hanno curato l'indagine, su cui si fonda la sentenza di condanna, oltre che la Procura nazionale, che può avere, per la banca dati di cui dispone, un campo di conoscenza più ampio della singola Direzione distrettuale. Le ricerche che facciamo in banca dati ci consentono infatti di sapere non soltanto l'indagine che sta conducendo Palermo in quel momento, ma anche quella che sullo stesso contesto mafioso stanno facendo Venezia, Milano, Torino o Roma.

VOCE FUORI MICROFONO. Sarebbe necessaria una legittimazione diretta.

CAFIERO DE RAHO. Una legittimazione diretta, ma anche su questo probabilmente c'è da fare un passo in più.

Per la verità devo anche dirvi che già alcuni mesi orsono, laddove erano stati considerati i permessi di necessità che i magistrati hanno concesso (ci siamo accorti che nel 2018 ne erano stati concessi 27, nel 2017 25), abbiamo chiesto al capo dipartimento che diffondesse una circolare in base alla quale gli istituti penitenziari facciano pervenire alla Direzione nazionale copia dell'istanza di permesso non appena venga depositato anche per dare un'informazione che prescinda da quella che viene data dal Comitato per l'ordine e la sicurezza, che è, per la verità, troppo limitata rispetto al calibro dei soggetti di cui discutiamo. Ho parlato dei permessi di necessità che sono stati rilasciati ai soggetti condannati ai sensi dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, per uno dei reati contemplati da questo articolo, quindi parliamo di mafiosi o terroristi.

Sarebbe necessario avere un'interlocuzione anche su questo, che invece la norma non prevede, perché il minimo è avere un quadro chiaro anche dell'attualità dei collegamenti per poter poi consentire misure di vigilanza adeguate e, alle scorte, di muoversi in modo da escludere qualunque rischio. Avere una scorta nutrita in alcuni casi è importante, ma ci deve essere qualcuno, un'istituzione, un ufficio, in grado di misurare la pericolosità del soggetto, che non può essere il Comitato per l'ordine e la sicurezza. Pensate al detenuto di Sassari: il Comitato per l'ordine e la sicurezza di Sassari ma che ne sa del detenuto? Non ne saprà niente, ma altrettanto si può dire del Comitato per l'ordine e la sicurezza del

luogo da cui proviene il soggetto. Dopo tanti anni di detenzione che ne sa? Quindi è evidente che occorre intervenire anche sulla norma che prevede l'informazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza.

Per ciò che concerne le interviste, laddove si tratta di condannati, per la verità né la Direzione nazionale, né le Direzioni distrettuali, hanno alcuna possibilità di intervento. È per i collaboratori di giustizia che invece c'è un'interlocuzione anche se sono stati condannati, altrimenti è l'amministrazione penitenziaria che se ne occupa.

Anche qui un intervento normativo sarebbe opportuno. Poter regolamentare il profilo delle interviste, certamente è importante. Stiamo parlando della possibilità, anche per il terrorista ancora in detenzione, di inviare proclami attraverso l'intervista, di mandare messaggi o comunque di spiegare in un modo distorto determinati fatti; questo vale sia per il mafioso che per il terrorista. Pensate che un mafioso ha scritto un libro sul 41-*bis*, rispetto al quale l'amministrazione penitenziaria ha chiesto alla Direzione nazionale un parere. Ebbene, il libro contiene lettere scritte in carcere, lettere che il detenuto ha inviato alla famiglia e lettere che la famiglia ha inviato al detenuto, dove c'è tutta una valutazione di questa particolare modalità di esecuzione della pena o della custodia. È evidente che di per sé non si può vietare che entri nel carcere un'opera dell'ingegno; un'opera frutto comunque della libertà di espressione e, quindi, non si può porre un divieto su di essa. Purtroppo dei parametri ai quali fare riferimento, soprattutto nell'ambito della detenzione di cui all'articolo 41-*bis* probabilmente, occorrerebbero. Forse sarebbero di competenza della stessa amministrazione penitenziaria, sempre nel rispetto, però, della libertà di espressione e della libertà di pensiero, che vanno sempre rispettate, ovunque esse siano esercitate. Però si tratta di un problema che pure l'amministrazione penitenziaria si pone; infatti se attraverso un libro si inseriscono messaggi, lo stesso regime di detenzione del 41-*bis* ne viene a soffrire. Si tratta di una problematica di non facile soluzione. È vero che non si può rimettere tutto al legislatore, ma è anche vero che ci sono delle questioni particolarmente delicate che incidono sulla stessa funzionalità di alcuni regimi speciali.

PRESIDENTE. Dobbiamo considerare conclusa l'audizione. Dal momento che i rapporti con la Procura nazionale antimafia sono ottimi, in qualunque momento sarà possibile, eventualmente, ascoltare nuovamente i soggetti auditi.

La seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

